



CAMERA DI COMMERCIO  
IRPINIA SANNIO

**Area II**  
**Semplificazione e Trasparenza**  
**Anagrafe e Servizi Certificativi**

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE**  
**DEL REGISTRO IMPRESE**

**OGGETTO: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma c.c.**

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

visti:

il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la Dirigenza;

la Legge 29/12/1993 n. 580 ed in particolare l'art. 20, ai sensi del quale al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 con il quale è stata istituita la "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio" avente sede legale in Avellino, Piazza Duomo, 5 e sede secondaria in Benevento, Piazza IV Novembre, 1;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n.77 in data 15 giugno 2022 pubblicato sul BURC n. 51 del 15 giugno 2022 avente ad oggetto "Consiglio Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio. nomina dei componenti ai sensi dell'art. 10 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156 e dell'art. 12, comma 7 della legge 580/93, fissazione data insediamento" nonché il successivo decreto n.84 in data 27 giugno 2022;

la delibera del Consiglio camerale n. 1 in data 5 luglio 2022, di insediamento del Consiglio e di nascita della Camera di Commercio Irpinia Sannio per accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Avellino e di Benevento

la determinazione del Commissario straordinario – avv. Girolamo Pettrone – con i poteri della Giunta Camerale n. 103 del 15/11/2023 con la quale è stata stipulata la Convenzione tra la CCIAA Irpinia Sannio e la CCIAA di Salerno per la Segreteria Generale, per effetto della quale il dott. Raffaele De Sio dal 16/11/2023 svolge funzioni di Segretario generale della CCIAA Irpinia Sannio, quale pro-tempore e fino a nomina del nuovo Segretario Generale da parte del Ministero;



visto, altresì, che – ai sensi della suddetta Convenzione – il Dott. Raffaele De Sio viene affiancato dal dott. Antonio Luciani, dirigente presso la CCIAA di Salerno;

il provvedimento commissariale n. 115 del 12/12/2023 di approvazione del nuovo organigramma articolato su quattro Aree declinate in vari centri di responsabilità procedimentale e con il quale al dirigente dott. Antonio Luciani è stata assegnata la responsabilità delle Aree I, II, e IV e, quindi la delega alla sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti delle suddette Aree;

l'O.d.S. n. 41 del 22/12/2023 di attribuzione della responsabilità dei procedimenti al personale assegnato all'Area II- Semplificazione e Trasparenza – Sportelli polifunzionali di Avellino e Benevento;

la determinazione n. 106 in data 21/11/2023 con la quale il Commissario straordinario con i poteri della Giunta ha nominato Conservatore del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA Irpinia Sannio il dirigente dott. Antonio Luciani, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 580/93; ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

letto l'art. 2490 del codice civile il quale, per le società in liquidazione, prevede che *“qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di esercizio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 del codice civile”*;

vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sul diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel registro Imprese;

considerato che, dall'istruttoria effettuata, è emerso che alla data odierna risultano iscritte nel Registro Imprese n. 167 (ambito Avellino), n. 142 (ambito Benevento) società di capitali in stato di “scioglimento e liquidazione”, che non hanno depositato i bilanci nei tre anni successivi alla messa in liquidazione, e che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale, pertanto rientrano nella previsione di cui all'art. 2490 c.c. e si ritiene che nei loro confronti debba esser avviata la procedura di cancellazione d'ufficio.

Visto che l'art. 8 comma 3 della legge 241/1990 prevede che “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” e ritenuto che tale regola possa trovare applicazione anche nel caso di specie in quanto sarebbe estremamente gravoso ed antieconomico per l'amministrazione, l'invio di raccomandate con ricevuta di ritorno alle società interessate;



valutato, ancora, che l'obiettivo di rendere noto l'avvio del procedimento possa esser senz'altro conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

vista la legge n. 69 del 18/06/2009, la quale stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è *on line*, consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Irpinia Sannio <https://www.irpiniasannio.camcom.it/>

ritenuto che la pubblicazione nell'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, che viene quantificato in 45 giorni, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del DPR 247/2004, consente di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c delle società di capitale, assicurando al tempo stesso una riduzione dei tempi del procedimento;

precisato che l'avviso di avvio del procedimento con allegato l'elenco resterà pubblicato all'Albo camerale *on line* e sul sito internet nella sezione Registro Imprese;

precisato, altresì, che nei tempi previsti, i liquidatori di ciascuna società potranno presentare controdeduzioni ed opporsi alla cancellazione d'ufficio, facendo pervenire documentazione idonea alla sospensione/archiviazione del procedimento (condizione necessaria ma non sufficiente alla suddetta sospensione/archiviazione è il deposito di tutti i bilanci mancanti, nonché il pagamento sia tramite F24, sia tramite Agenzia delle Entrate Riscossioni, delle annualità del diritto annuale dovute e non pagate all'Ente);

chiarito che, in assenza di richieste di sospensione/archiviazione del procedimento nei termini previsti, il Conservatore provvederà con propria determinazione a cancellare le società interessate e per le quali permangono i requisiti prescritti dall'art. 2490 comma 6 cc, non essendo richiesto, in tale fattispecie, l'intervento del Giudice del Registro. L'ufficio resterà a disposizione degli interessati per la consultazione dell'elenco e per ogni informazione ritenuta utile;

richiamato l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro Imprese;

richiamata la l. 580/93 ed in particolare l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese, nonché il Regolamento di attuazione approvato con DPR 581/95;

richiamato l'art. 2490 del codice civile;

letto l'art. 3 comma 3 del DPR 247/2004;

vista la legge n. 340/2000 di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi;

letto, altresì, l'art. 8 comma 3 della legge 214/1990;



letto, infine, il decreto legislativo n. 6 del 2003 (Riforma del diritto societario) che ha reso obbligatorio il deposito del bilancio di esercizio anche per le società in liquidazione per tutta la durata della liquidazione stessa;

tutto quanto sopra innanzi premesso e considerato

## **DETERMINA**

- 1) di avviare la procedura per la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma, c.c. di n. 167 (ambito Avellino) e n. 142 (ambito Benevento) società di capitali in liquidazione contenute nell'elenco allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 legge 241/1990, ossia mediante pubblicazione di apposito avviso per almeno quarantacinque (45) giorni nell'Albo *on line* della Camera di Commercio, consultabile sul sito <https://www.irpiniasannio.camcom.it/>
- 3) di annotare sulle singole posizioni di cui all'allegato elenco l'avvio del procedimento ex art. 2490 c.c. mediante apposito protocollo d'ufficio
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e Bilancio e alla Struttura del Controllo di Gestione;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Irpinia Sannio.

**Il Responsabile del procedimento**  
**Responsabile dell'Area II**  
**Semplificazione e Trasparenza**  
**Dott.ssa Gemma Iermano**

**Il Conservatore del Registro delle Imprese**  
**Dott. Antonio Luciani**